

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

21 aprile 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: PROGETTO CASA FAMIGLIA PER MINORI IN EMERGENZA SANITARIA "CASA TUTUM". APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE. SPESA MASSIMA PRESUNTA PARI AD EURO 108.593,00.

Proposta della Vicesindaca Schellino.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 00923/019) dell'8 aprile 2020, esecutiva dal 19 aprile 2020, si è preso atto, ricomprendendole nel quadro degli interventi della Città nel periodo emergenziale derivato dalla diffusione del virus Covid-19, delle procedure in essere finalizzate alla necessità di inserire in collocazione etero-familiare (strutture di accoglienza o affidamenti residenziali) quei minori che non possono permanere presso le proprie famiglie per motivi diversi, tra cui il ricovero ospedaliero di uno o entrambi i genitori con diagnosi di Covid-19 senza che gli stessi possano contare al momento su una rete parentale che li accolga (sovente i nonni anziani sono impossibilitati per il grave rischio sanitario), condizione verificatasi dall'inizio della pandemia già in una ventina di casi.

In particolare si dava atto della prossima attivazione di una struttura di prima accoglienza socioeducativa idonea ed adeguatamente attrezzata per spazi, preparazione e competenze degli operatori e per dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale) dove i minori potessero essere temporaneamente accolti per trascorre il periodo di quarantena.

Tale struttura, denominata Casa Combo, è stata avviata in esito alla procedura di affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti all'RTI composta dalle Cooperative sociali Edu-Care e LiberiTutti per la gestione di una struttura con le caratteristiche del pensionato integrato ai sensi della DGR n. 25 -2012, destinata all'accoglienza di 14 minori della fascia d'età di 15/18 anni con eventuale accoglienza di infraquindicenni e ultradiciottenni fino ai 21 anni nel caso di fratelli/sorelle con la clausola di poter riconvertire parzialmente e/o attivare, qualora necessario e sulla base di eventuali successivi provvedimenti regionali, nuove accoglienze anche per fasce di età inferiori.

Con DGR 4-1211 del 10 aprile 2020 la Regione Piemonte ha approvato requisiti strutturali, organizzativi e gestionali per minori con tali necessità, alla luce dei quali è stato possibile suddividere il servizio affidato in due strutture da 7 posti l'una rispettivamente per minori 6/11 e 12/18 anni, attive dalla settimana scorsa.

Poiché la Regione Piemonte con il suddetto provvedimento ha definito il fabbisogno del territorio della Città di Torino e/o Città Metropolitana in 24 posti letto si è altresì avviato il confronto con gli altri Enti Gestori dei Servizi Socio-assistenziali di tale ambito per verificare il loro interesse ad usufruire di tale soluzione, dal momento che la capienza della sede consentirebbe con un futuro affidamento di colmare tale esigenza, naturalmente prevedendo il rimborso alla Città in caso di utilizzo dei posti da parte degli altri Enti. In relazione all'esito di tale confronto ed all'andamento degli inserimenti nel primo mese di attività, si definirà il contenuto e la tempistica dei futuri affidamenti anche a seconda della durata del periodo di emergenza.

Per l'ospitalità dei bimbi piccolissimi, per la quale Regione non ha previsto standard differenti da quelli ordinari, sempre con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 00923/019) dell'8 aprile 2020 era inoltre stata avviata una ricerca di famiglie

affidatarie e/o case famiglie, che ha portato ad individuare 10 famiglie disponibili all'accoglienza dopo il periodo di quarantena e due persone che, con il supporto della Coop Sociale Crescere Insieme, con sede legale in Torino-Vicolo Lulli 8/7 -10148 Torino P.IVA 02467680019 si sono rese disponibili all'attivazione di una casa famiglia, presidio normato dalla DGR 25/2012 che prevede la presenza di due adulti residenti con funzioni genitoriali coadiuvati da operatori sociali.

La formula della Casa famiglia, oltre che compatibile con la normativa nazionale e regionale, risulta molto adeguata alla fascia di età 0/6 anni, prevedendo altresì la possibilità di accoglienza di minori fino agli 11 anni in caso di fratrie, tanto più che, stante la disponibilità delle famiglie affidatarie di cui sopra, è possibile attivarla anche per un limitato numero di posti letto, identificato in 6.

Pertanto, verificata l'idoneità all'affidamento delle due persone proposte, stante l'urgenza di disporre a breve di una offerta di questo genere si è invitata la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che aveva proposto di realizzare tale soluzione in altri locali meno idonei, di utilizzare una struttura di proprietà della Città sita in Torino, già sede di comunità per minori, arredata e ritenuta idonea anche dell'Ufficio Vigilanza competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, nell'ambito di un accordo di collaborazione con la Città.

La Città continuerà a mantenere i costi delle utenze attive (contatore autonomo energia elettrica POD IT020E00286472; contatore centralizzato per riscaldamento PDR 09951208425205, matr. MIT0031608905156; contatore centralizzato per acqua matr. 821900309) e gli oneri di manutenzione straordinaria, ponendo a carico del soggetto partner utilizzatore la manutenzione ordinaria, il reperimento di eventuali attrezzature aggiuntive e migliorative che dovessero rendersi necessarie per il buon funzionamento del presidio, nonché gli obblighi previsti dalla normativa civilistica in capo al comodatario in ordine ai beni mobili di proprietà comunale e inventariati, che risulteranno da apposito elenco e saranno consegnati al soggetto partner.

Poiché il presente provvedimento comporta spese di utenze a carico della Città, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008) vengono pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento.

È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 20.04.2020 (vistoutenze@comune.torino.it).

Tale accoglienza potrà naturalmente essere utilizzata anche per eventuali nuovi inserimenti disposti in questo periodo di emergenza dalle Autorità Giudiziarie o per interventi di protezione effettuati dalle Forze dell'Ordine anche in attuazione dell'art. 403 del c.c..

Si sottolinea che l'inserimento di minori presso tale presidio, di carattere temporaneo ed eccezionale, dedicato a tale finalità, deve mantenere le medesime caratteristiche di accoglienza delle strutture per minori previste dalla DGR 25/2012, relativamente alla cura, alla protezione e all'accoglienza socioeducativa degli stessi. Al termine del periodo di "quarantena", il Servizio

titolare per la situazione organizza il rientro a casa qualora ciò sia possibile per il rientro dei genitori o per la disponibilità della famiglia allargata così come prevista dalla Legge 184/83 o, qualora ciò non risulti possibile a breve termine, provvede una diversa ed idonea collocazione per il minore. Analogamente nel caso di inserimenti dovuti ad altra ragione, al termine della quarantena, provvede a trovare diversa collocazione.

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare lo schema di Accordo di collaborazione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che definisce le modalità organizzative e operative e le tempistiche atte a garantire lo svolgimento di tutte le attività progettuali, la cui realizzazione avverrà in costante raccordo con la Città, anche in relazione all'evoluzione dei bisogni e del contesto normativo nazionale, regionale e locale relativamente al periodo emergenziale in atto.

La durata di tale accordo è al momento prevista dal 22 aprile e per tutto il periodo di emergenza sanitaria indicato dalla DGR 4-1211 del 10 aprile 2020 (durata della emergenza sanitaria più un mese), la cui scadenza è al momento identificabile al 31 agosto 2020.

Il valore complessivo della progettualità approvata ammonta ad Euro 121.456,00 comprensivo del cofinanziamento assicurato dal partner. La spesa complessiva di Euro 108.593,00 è sorretta da fondi comunali, fatto salvo il reperimento di finanziamenti per il sostegno delle attività previste.

Il trasferimento delle risorse economiche da parte della Città di Torino sarà effettuato con successivi provvedimenti dirigenziali, con un'erogazione iniziale del 40% del trasferimento complessivo, un'erogazione intermedia del 30% e un'erogazione finale del 30% residuo alla conclusione del progetto, con la presentazione da parte del soggetto partner della documentazione prevista, come specificato nell'Accordo di collaborazione allegato.

Tale finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato – alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione – solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.

A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire – e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più – le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. Inoltre qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta dalla Città a titolo di compensazione in base all'accordo di collaborazione.

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione

dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo di collaborazione allegato al presente atto (**all. 1**);
- 2) di approvare i trasferimenti all'Ente partner Cooperativa Sociale Crescere Insieme con sede legale in Torino -Vicolo Lulli 8/7-10148 Torino P.IVA 02467680019 - per un importo pari ad Euro 108.593,00 prevedendo un cofinanziamento delle attività per un importo pari ad Euro 12.863,00 per un valore complessivo del progetto pari ad Euro 121.456,00;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 108.693,00 è sorretta da fondi comunali, fatto salvo il reperimento di finanziamenti per il sostegno delle attività previste;
- 4) di autorizzare il Dirigente di Area Politiche Sociali - Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui al precedente punto 1);
- 5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti necessari per l'impegno dei fondi e il trasferimento all'Ente partner del finanziamento individuato;
- 6) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 20.04.2020;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.

n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);

- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Vicesindaca
Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente dell'Area
Marina Merana

La Funzionaria in P.O. con delega
Federica Giuliani

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 18 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 aprile 2020 all'11 maggio 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 maggio 2020.